

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Congedo — Lettera del Senatore Cialdini e deliberazione in proposito — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Discussione del progetto di legge per modificazioni al R. Decreto sulla costituzione del Sindacato dei mediatori presso le Borse di commercio — Dichiarazioni del Relatore circa le modificazioni introdotte nel progetto e proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, con aggiunta del Ministro; e del 4, 5 e 6 — Osservazioni e schiarimenti sull'articolo 7 del Relatore e del Ministro e approvazione degli articoli 7 e 8 — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle Provincie Venete, dell'Emilia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Italia meridionale, della legge 13 novembre 1859 nella parte concernente l'istruzione industriale e professionale ed il concorso delle Provincie nelle spese di alcuni Istituti — Proposta del Senatore Poggi all'articolo unico — Spiegazioni del Ministro e del Senatore Duchoqué e approvazione dell'articolo colla correzione proposta dal Senatore Poggi — Avvertenze del Senatore Chiesi appoggiate dal Senatore Amari professore — Dichiarazioni del Relatore — Raccomandazione del Senatore Amari, e dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Schiarimenti chiesti dal Senatore D'Afflitto forniti dal Ministro — Presentazione di un progetto di legge con dichiarazione d'urgenza — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le nuove iscrizioni e le rinnovazioni ordinate dagli art. 37, 38 e 41 del Regio Decreto 30 novembre 1865 — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Resoconto del Relatore sopra alcune petizioni relative al progetto — Istanze del Senatore Lauzi — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci — Parole del Relatore e del Senatore Chiesi — Approvazione dei due articoli del progetto sulle ipoteche — Avvertenza del Senatore Duchoqué — Proposta del Senatore Marsili circa la discussione del progetto per l'esercizio provvisorio — Parlano su di essa il Ministro di Finanze e i Senatori Alfieri e Arrivabene — Reiezione della proposta Marsili — Proposta del Senatore Leopardi reietta — Approvazione della proposta Arrivabene — Squittinio segreto e approvazione delle tre leggi dianzi discusse — Sorteggio della Deputazione per compiere con S. M. al nuovo anno.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dell'Istruzione Pubblica reggente il Ministero d'Agricoltura e Commercio, quello di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Legge dopo il seguente sunto di petizioni.

N. 3912. Il Collegio di disciplina degli avvocati delle Puglie e parecchi avvocati e procuratori dello stesso distretto, in numero di 50, fanno istanza per l'abolizione degli articoli 38 e 41 del Decreto 30 novembre 1865 e per la sostituzione di una disposizione che rimetta in vigore le leggi anteriori per quanto riguarda le rinnovazioni delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche.

3978. Carmelina Bianco vedova del cav. Gabriello Viallardi, già luogotenente nell'esercito, fa istanza

perchè le disposizioni del progetto di legge per una pensione alle vedove ed ai figli dei militari morti nella campagna del 1866, vengano estese alle vedove ed ai figli dei militari morti nella campagna di Crimea.

Fa omaggio al Senato la Commissione sanitaria di Sardegna, di vari esemplari del suo *Rendiconto dell'epidemia del cholera in Iglesias nel 1867.*

Il Senatore Lavallette-Monaco domanda un congedo di otto giorni, che viene dal Senato accordato.

Presidente. Do lettura al Senato di una lettera del Senatore Generale Cialdini.

« Prego la S. V. di ottenermi dal Senato il permesso di fare delle comunicazioni e dare spiegazioni intorno all'ultima crisi ministeriale a cui mi trovai mischiato.

« Le sarei grato se vorrà farmi conoscere la decisione del Senato, ed in caso favorevole, il giorno in cui mi verrebbe accordata la parola.

« Tormentato come sono dalle febbri, non ho potuto recarmi a parlarle di ciò, come avrei desiderato, e dovetti quindi farle per iscritto la mia domanda.

« Voglia Ella, onorevole signor Presidente, gradire l'assicurazione della mia distinta considerazione ».

E. CIALDINI.

Avendo ricevuto questa lettera ieri per mezzo del suo Capo di Stato Maggiore, e interpretando le intenzioni del Senato, aveva combinato che il Senatore Cialdini potesse venire lunedì a fare le comunicazioni e dare le spiegazioni di cui parla nella sua lettera; ma quest'oggi fui avvertito che il Generale Cialdini non era assolutamente in grado di presentarsi in Senato lunedì perchè travagliato da febbri intermittenti, e lunedì essendo giorno appunto di febbre, i medici vi si sono risolutamente opposti. Interrogo perciò il Senato:

1. Se ammette la domanda del generale Cialdini.

2. Se crede poi rimettere le comunicazioni che intende fare dopo le ferie, ed in quel giorno che verrà a suo tempo fissato.

Interrogo in primo luogo il Senato se ammette la domanda del Generale Cialdini.

(È ammessa).

In secondo luogo domando al Senato se creda che il generale Cialdini abbia da fare le sue comunicazioni subito dopo le ferie ed in quel giorno che verrà opportunamente fissato d'accordo col Ministero, che naturalmente dovrà esservi presente.

(Approvato).

Darò lettura al Senato di un messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

Firenze, 19 dicembre 1867.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi quindici giorni.

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO SULLA COSTITUZIONE DEL SINDACATO DEI MEDIATORI PRESSO LE BORSE DI COMMERCIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alle modificazioni al R. Decreto sulla costituzione del Sindacato dei mediatori presso le Borse di Commercio.

Domando al Signor Ministro se ammette la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica, Reggente il Ministero d'Agricoltura e Commercio. Le differenze sono piccolissime, ed io ammetto la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale, riservandomi quando si verrà alla discussione degli articoli di fare qualche osservazione riguardo alla redazione.

Presidente. Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale (Vedi sotto, e per quello del Ministero vedi gli stampati del Senato N° 23).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** Le variazioni introdotte dall'Ufficio Centrale in questo progetto sono state dettate dalla necessità di provvedere ai reclami che sorgono in seno all'Assemblea elettorale in modo provvisorio, e nella seduta medesima.

Il progetto di legge precedente stabiliva in massima che su questi reclami dovesse pronunziare la Camera di Commercio; ne veniva da ciò la conseguenza che se un reclamo si fosse elevato nel seno dell'Assemblea elettorale dei mediatori, nessuno in seno alla medesima aveva facoltà di deciderlo; si doveva quindi sospendere la seduta, portare il reclamo fatto avanti la Camera di Commercio, attendere la decisione di questa, per riconvocare poi l'Assemblea, onde procedesse avanti. Si trovò che questo metodo non era conforme alla legge generale in fatto di elezioni, e si introdussero nel progetto disposizioni analoghe a quanto si pratica nelle altre Assemblee elettorali, sia per le elezioni dei Consiglieri comunali e provinciali, sia per le elezioni dei membri delle Camere di Commercio.

Se non che sgraziatamente nella stampa delle modificazioni introdotte, non so come, è stato ommesso un punto e virgola, che separa le materie di cui parla l'articolo 2.

L'articolo 2. è così concepito:

« Salve le disposizioni dell'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 in ciò che concerne la destinazione del Presidente dell'Assemblea nelle adunanze elettorali per la nomina dei membri del sindacato dei mediatori..... punto e virgola », perchè questa e la parte che è regolata dall'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 « per quanto riguarda le operazioni ecc. ecc. saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 6 luglio 1862. »

Dunque una parte dell'articolo è retta dalle disposizioni dell'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865; l'altra invece è retta dalle disposizioni della legge 6 luglio 1862. Tra la prima e la seconda parte nella minuta vi era un punto e virgola e sgraziatamente è stato ommesso. Anzi per meglio ancora distinguere l'una parte dall'altra, dopo le parole *del sindacato dei mediatori*, proporrei che si dicesse *per quanto poi riguarda ecc.* aggiungendo così quel *poi* che distingue meglio le due parti.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Giacchè siamo a parlare sull'articolo 2., quantunque an-

cora aperta la discussione generale, io seguito quest'incidente, ed avverto che tale era appunto l'osservazione, che io mi riservava di fare; poichè siamo ora in materia grammaticale e di pura redazione, mi permetterà l'Ufficio Centrale che io consigli un altro mutamento nella disposizione di questo paragrafo.

Siccome il *per quanto poi*, che fa seguito al *salve le disposizioni* con cui si incomincia l'articolo, sarebbe forse un po' troppo lontano dal verbo *saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 6 luglio 1862, N. 680*, con cui l'articolo finisce, così io proporrei che queste ultime parole si frapponessero fra quelle *per la nomina dei membri del sindacato dei mediatori*, (dopo le quali allora basterebbe una virgola) e quelle *per quanto riguarda le operazioni ecc.*

Presidente. L'Ufficio Centrale aderisce a questo cambiamento di redazione?

(Segni affermativi dal banco dell'Ufficio Centrale).

Se dunque non vi sono altre osservazioni, si terrà chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1. Le Camere di Commercio ed Arti hanno facoltà di determinare la proporzione numerica secondo la quale gli Agenti di Cambio e gli altri mediatori debbono comporre i Sindacati presso le Borse di Commercio.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo 1., sorga.

(Approvato).

Leggo ora l'articolo 2., colla correzione di pura forma proposta dal signor Ministro ed accettata dall'Ufficio Centrale.

« **Art. 2.** Salvo le disposizioni dell'articolo 17 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 in ciò che concerne la destinazione del Presidente dell'Assemblea nelle adunanze elettorali per la nomina dei membri del sindacato dei mediatori, saranno riservate le disposizioni contenute nella legge 6 luglio 1862, N. 680, per quanto riguarda le operazioni, le discipline, la polizia dell'Assemblea, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, e dei documenti da ammettersi, non che per le pene contro i contravventori alle leggi e regolamenti in materia elettorale ».

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« **Art. 3.** A cura del Presidente dell'Assemblea elettorale saranno con manifesti pubblicati i risultati delle elezioni. I reclami contro le deliberazioni del Presidente dell'Assemblea, contro le operazioni elettorali, e sulla eleggibilità dei prescelti a comporre il sindacato dei pubblici mediatori, i quali non fossero proposti durante la riunione, potranno posteriormente proporsi, purchè siano presentati nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta nell'Ufficio della Camera di Commercio ed in difetto di questo nell'Ufficio Municipale ».

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Veramente mi duole dover proporre osservazioni così minute; ma pure, giacchè stiamo facendo leggere correzioni di redazione, mi permetterà l'Ufficio Centrale che alle parole *i quali*, che leggonsi subito dopo quelle *dei prescelti a comporre il Sindacato dei Pubblici mediatori* (parole che sono un po' anfibologiche, perchè parrebbe si riferissero al sostantivo più vicino di *pubblici mediatori*, mentre invece si riferiscono ai *reclami*, di cui si parla al principio del periodo), si sostituisca la parola *quando*.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce a questa variazione.

Presidente. Dunque a vece di *i quali* che leggesi alla metà del 6. verso dell'articolo 3., si sostituirà la parola *quando*, e l'articolo resterà così concepito.

« A cura del Presidente dell'Assemblea elettorale saranno con manifesti pubblicati i risultati delle elezioni. I reclami contro le deliberazioni del Presidente dell'Assemblea, contro le operazioni elettorali, e sulla eleggibilità dei prescelti a comporre il sindacato dei pubblici mediatori, quando non fossero proposti durante la riunione, potranno posteriormente proporsi purchè siano presentati nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta nell'Ufficio della Camera di Commercio ed in difetto di questo nell'Ufficio Municipale. »

(Approvato).

« **Art. 4.** Alle Camere di Commercio appartiene il decidere sui reclami indicati nell'articolo precedente, salvo il giudizio innanzi ai Tribunali per le questioni relative alla capacità legale dei prescelti a comporre il sindacato. »

(Approvato).

« **Art. 5.** Fermi restando i limiti segnati dall'articolo 9 del Decreto del 23 dicembre 1865 per le cauzioni degli Agenti di cambio, per gli altri mediatori, la cauzione non potrà essere minore di lire cinquecento nè maggiore di lire cinquemila.

(Approvato).

« **Art. 6.** I sensali di noleggio che vorranno ottenere la nomina ad interpreti, ne faranno domanda alla Camera di Commercio, la quale è chiamata a verificare la idoneità del chiedente nel conoscere le lingue straniere delle quali vuole essere nominato interprete.

Le norme per gli esami saranno stabilite col Regolamento di cui è cenno all'articolo 4, § 2 del Decreto del 23 dicembre 1865.

(Approvato).

« **Art. 7.** La nomina d'interprete sarà fatta con deliberazione della Camera di Commercio, la quale contemporaneamente prescriverà che il nome del sensale di noleggio, che ottenne la nomina d'interprete sia iscritto nel ruolo degli interpreti.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. È mio dovere di dar conto di una petizione che venne presentata alla Presidenza del Senato da alcuni pubblici mediatori della città di Milano; questa petizione non è a vero dire precisamente relativa alla materia di cui si tratta nel presente schema di legge; essa si riferisce bensì ad una disposizione contenuta nel Decreto del 23 dicembre 1865, in forza della quale gli Agenti di cambio, vennero obbligati a prestare una cauzione in fondi pubblici del valor nominale di lire venti mila.

Gli Agenti di Cambio della città di Milano, fanno osservare che essi si trovano già in possesso, dirò così, dell'esercizio delle funzioni di Agenti di cambio, mediante una cauzione di una somma assai minore. Rappresentano che in occasione della discussione della legge sulla pubblica mediazione del 1862, venne fatta una eccezione a loro favore, riconoscendo, come essi dicono, implicitamente una specie di diritto acquisito allo esercizio della mediazione medesima, senza aumentare la loro cauzione. Vorrebbero pertanto che, l'Ufficio Centrale del Senato introducesse nel progetto della legge attuale, un articolo il quale facesse ragione ai loro reclami.

L'Ufficio non si è creduto autorizzato introdurre una disposizione in proposito, sia perchè questa disposizione non aveva fatto oggetto delle discussioni che erano seguite in seno allo stesso, e perciò l'Ufficio Centrale si sarebbe trovato privo di mandato a questo riguardo, sia anche perchè veramente non gli sembrava troppo conveniente dopo circa due anni che già ha forza di legge il Decreto 23 dicembre 1865 il venire a cambiarlo.

D'altronde, il riconoscere precisamente un diritto acquisito allo esercizio di una professione, senza tener conto delle garanzie che si richieggono per l'esercizio medesimo, il riconoscere, dico, un diritto acquisito, quando queste garanzie sono riconosciute per legge generale insufficienti, e se ne prescrivono delle maggiori perchè alcuni antecedentemente esercitavano fornendo delle minori, non parve veramente che potesse farsi.

Peraltra parte poi questa usciva dal novero di quelle disposizioni che anche il potere esecutivo aveva riconosciuto necessario di modificare; per questi motivi l'Ufficio Centrale non crede dover proporre le modificazioni richieste dalla petizione degli agenti di cambio della città di Milano.

Se qualcheduno vuole farne la proposta, il Senato potrà occuparsene; ma l'Ufficio Centrale non ha, come dissi, creduto opportuno di farlo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non posso non approvare le osservazioni presentate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; soltanto in via di transazione e di transizione, se il Senato credesse di introdurre una disposizione transitoria la quale desse un certo tempo a questi agenti di cambio per aumen-

tare la loro cauzione, mi parrebbe forse suggerita dall'equità.

La osservazione dell'onorevole Relatore è perfettamente giusta; la cosa mi riesce affatto nuova perchè la petizione fu mandata direttamente al Senato e non è passata dal Ministero; ma mi parrebbe che forse una disposizione transitoria potrebbe, ripeto, servire all'equità; del resto non insisto punto; soltanto per essere fedele al sistema cominciato, pregherei l'Ufficio Centrale a vedere se non gli paresse opportuno in quest'articolo quarto, ora divenuto quinto, di mettere la parola *la cauzione* prima di quelle *per gli altri mediatori*; così che si leggerebbe: « fermi restando i limiti segnati dall'art. 9 del Decreto del 23 dicembre 1865 per le cauzioni degli agenti di cambio, la cauzione per gli altri mediatori non potrà essere minore di L. 500 nè maggiore di L. 5,000. »

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce, la dizione riescendo più chiara.

Mi permetto ora di osservare all'onorevole signor Ministro che vi fu già un periodo di transizione nelle disposizioni della legge del 1862, perchè dal 1862 fino ad ora vi è già stato un periodo, nel quale negli altri paesi la cauzione era maggiore, e invece si acconsentì che i mediatori della città di Milano non prestassero questa maggiore cauzione.

Quanto poi all'osservazione che faceva l'onorevole signor Ministro, lo accordare, cioè, delle facilitazioni, qualche proroga nell'eseguire le disposizioni della legge, sta in suo potere, giacchè noi altri qui, relativamente a questa materia, non facciamo niente; lasciamo la legge del 1865 precisamente come sta; dunque il Ministero è in facoltà di accordare quelle facilitazioni di esecuzione già accordate per due anni, e se lo crederà opportuno, potrà accordarle anche per tre.

Dunque non mi pare opportuno che noi ci occupiamo di questa materia perchè riguarda una disposizione che si riferisce piuttosto all'esecuzione materiale della legge, la quale sta naturalmente nelle attribuzioni del potere esecutivo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Relatore, non insisto.

Presidente. Dunque rileggerò l'articolo 7 per metterlo ai voti.

« La nomina d'interprete sarà fatta con deliberazione della Camera di Commercio, la quale contemporaneamente prescriverà che il nome del sensale di noleggio, che ottenne la nomina d'interprete sia iscritto nel ruolo degli interpreti. »

(Approvato).

Leggo l'articolo 8 ed ultimo.

« Il ruolo e l'elenco degli interpreti saranno formati e pubblicati colle medesime norme segnate per i mediatori dal Decreto del 23 dicembre 1865. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE VENETE, DELL'EMILIA, DELL'UMBRIA, DELLE MARCHE, DELLA TOSCANA E DELL'ITALIA MERIDIONALE DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859, N. 3725, NELLA PARTE CONCERNENTE L'ISTRUZIONE INDUSTRIALE E PROFESSIONALE E IL CONCORSO DELLE PROVINCE NELLE SPESE DI ALCUNI ISTITUTI.

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'estensione alle Province Venete, dell'Emilia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Italia Meridionale della legge 13 novembre 1859, N. 3725, nella parte concernente l'istruzione industriale e professionale e il concorso delle Province nelle spese di alcuni Istituti.

Domando se il testo dell'Ufficio Centrale è ammesso dal signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Lo ammetto.

Presidente. Sono pregati i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale composto d'un solo articolo.

« Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, N. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda la istruzione tecnica del secondo grado, è promulgato nelle Province Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napoletane e Sicule; e le disposizioni contenute nel medesimo avranno vigore in quelle Province dal 1° gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno anche applicate da quell'epoca alle Scuole di nautica ed agli Istituti di Marina Mercantile ».

È aperta la discussione generale.

Senatore Brioschi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Brioschi, Relatore. Vi sarebbe prima una modificazione da fare all'articolo; dove dice: *è promulgato*, deve dire: *sarà promulgato*.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io farei un'avvertenza. Non so se l'Ufficio Centrale e anche il signor Ministro sappiano che questa legge possa esser votata dall'altra Camera prima del 1° gennaio; perchè allora alle parole « le disposizioni contenute nel medesimo, avranno vigore in quelle Province dal 1° gennaio 1868 » bisognerebbe sostituire una formola più elastica che non obbligasse a riportare la legge indietro, qualora non fosse votata dall'altra Camera entro questo mese.

Si potrebbe dire: « dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge, » oppure volendo stare alla regola generale che dà esecuzione alle leggi quindici giorni dopo la pubblicazione, bisognerebbe dire: « anderà in vigore la presente legge 15 giorni dopo la pubblicazione. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È certo un'osservazione assai grave quella dell'onorevole Senatore Poggi; ma non vorrei che si andasse poi incontro ad un altro genere d'inconvenienti.

I bilanci del 1868 sono fondati nella previsione dell'approvazione di questa legge; così che ne verrebbero, dalla mutazione della data, delle difficoltà di contabilità. Io sottopongo questa osservazione al Senato perchè veda se si potesse trovare una formola la quale, mentre tolga di mezzo l'inconveniente notato dal Senatore Poggi, non cada poi nell'inconveniente che io mi permetto di fare osservare. Si potrebbe, cred'io, studiare una formola che salvasse l'una e l'altra cosa.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non ho difficoltà di cercare una formola che impedisca sia riportata qui la legge quando la Camera non l'abbia votata prima del mese di gennaio.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mi pare che mutare la data potrebbe avere inconvenienti che facilmente si apprendono nell'ordine dei bilanci, mentre gl'inconvenienti che può temere l'onorevole Poggi sono ideali e non possono realizzarsi in pratica dal mantenimento della data; imperocchè quel che è fatto, troverà regola per pochi giorni che ritardasse la legge, nella legge stessa, senza inconvenienti, ed anzi utilmente: per quello che non è fatto, la legge vien sempre in tempo a tutti gli effetti. Bisogna vedervi una quistione di bilancio.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ma se la legge non è in vigore, non capisco come il bilancio in questa parte possa avere effetto: starà fermo, dirò così, per la parte meccanica, ma come possa andare in esecuzione al 1° gennaio, quando la legge andrà in vigore, per esempio, a febbraio, ciò mi riesce incomprendibile.

Senatore Duchoqué. Non si tratta solo di una forma materiale di contabilità, ma dell'effetto dei carichi nei rispettivi bilanci o dello Stato o locali. Dal 1° gennaio i carichi per questo genere di servizio dovranno essere regolati a termini di questa legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È veramente pericoloso l'improvvisare formule di legge; ad ogni modo io proporrei la seguente, se non incontrasse ostacolo: « e le disposizioni contenute nel medesimo s'intenderanno aver vigore in quelle Province dal 1° gennaio 1868 ». Allora si capisce che la legge effettivamente ha vigore soltanto dal giorno della promulgazione; ma per gli effetti di contabilità dei bilanci sarebbe retrodata al 1° gennaio 1868. Non credo

che ci si potesse opporre la questione dell'effetto retroattivo, perchè non mi parrebbe questo il caso.

Presidente. Accetta l'Ufficio Centrale questa formula?

Senatore Brioschi, Relatore. L'accetto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con questa variante.

« Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, N. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda la istruzione tecnica del secondo grado, è promulgato nelle provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napoletane e Sicule; e le disposizioni contenute nel medesimo s'intenderanno aver vigore in quelle Provincie dal 1. gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno anche applicate da quell'epoca alle Scuole di nautica ed agli Istituti di Marina Mercantile ».

Se non ci sono ulteriori osservazioni.....

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prima che si proceda alla votazione di questa legge, se il Senato me lo permette, desidererei di fare una preghiera all'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, che regge altresì il Ministero di Agricoltura e Commercio, relativamente agli Istituti tecnici ai quali ha relazione la presente legge.

Nella dotta ed elaborata relazione della Commissione per la legge dell'istruzione secondaria, che fu già votata dal Senato, si leggeva a pagina 4 la seguente avvertenza, che, essendo breve, mi permetterà il Senato di leggere :

« E qui ci sia permesso notare, poichè avemmo occasione di nominare gl'Istituti tecnici, che se in un grande Stato, dove gli studi sieno da lunga mano saldamente ordinati, vi può esser vantaggio ad avere Scuole professionali indipendenti dal governo generale della pubblica istruzione, questo non può certamente dirsi di noi, dove per ragioni di economia, di amministrazione, di distribuzione di studi, di scelta e promozioni degli insegnanti, sarebbe per ogni aspetto conveniente di aver gl'Istituti così detti tecnici dipendenti dallo stesso Ministero. »

Pare anche a me essere una grave anomalia che gl'Istituti tecnici sieno dipendenti, piuttosto che dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero di Agricoltura e Commercio. Le Scuole tecniche che sono la base degli studii tecnici, dipendono dal Ministero d'Istruzione Pubblica.

Quale anomalia maggiore che le Scuole tecniche, base degl'Istituti tecnici, dipendano da un Ministero diverso da quello da cui dipendono gl'Istituti tecnici? D'altra parte, se gl'Istituti tecnici dipenderanno dal Ministero di Pubblica Istruzione, io credo che si potrà meglio provvedere all'insegnamento, perchè il Ministro di Pubblica Istruzione, che ha sotto la sua dipendenza la schiera, certamente non piccola, degl'insegnanti, potrà

meglio adattare agl'Istituti tecnici che sono di grandissima importanza, quelli che crederà meglio adattati a siffatte funzioni. Perciò pregherei l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione a voler prendere in considerazione queste mie brevi avvertenze, appoggiate anche all'autorità del Relatore dell'Ufficio Centrale per la legge sull'istruzione secondaria, perchè vegga se non sarebbe opportuno di provocare o con legge o per Decreto Reale, un provvedimento, onde anche gl'Istituti tecnici dipendano non più dal Ministero di Agricoltura e Commercio, sibbene da quello della Pubblica Istruzione.

Io ora non faccio che una semplice preghiera, e non intendo di mettere innanzi alcuna proposta, perchè credo che sia cosa questa da meritare che il signor Ministro di Pubblica Istruzione la prenda in seria considerazione, e ne faccia severo esame.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io mi conformo pienamente ai voti del signor Senatore Chiesi.

Credo che ci siano tutte le ragioni perchè le Scuole tecniche e gli Istituti tecnici dipendano dal Ministero d'Istruzione Pubblica anzichè da quello d'Agricoltura e Commercio.

Ci sarà una migliore scelta di professori, ci sarà anche un risparmio, potendosi accomunare tanti insegnamenti, e io credo che logicamente non si possa separare dal Ministero della Pubblica Istruzione una parte tanto interessante dello insegnamento.

Per conseguenza aggiungo le mie alle preghiere del Senatore Chiesi, perchè il signor Ministro si incarichi di questa proposta.

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Brioschi. Io non entrerò a trattare ora in tutti i suoi particolari la questione se gl'Istituti tecnici debbano piuttosto dipendere dal Ministero d'Istruzione Pubblica, o da quello d'Agricoltura e Commercio.

Credo però che alcune fra le cose dette dagli onorevoli preopinanti per appoggiare il passaggio di quegli Istituti da un Ministero all'altro non siano completamente esatte, e che l'esempio delle Nazioni più civili d'Europa non sia in loro favore.

In ogni modo conviene sempre nell'istruzione tecnica distinguere nettamente come ha fatto la legge del 1859 fra l'istruzione tecnica generale e l'istruzione tecnica speciale.

Insisterò anzi un momento sopra questa distinzione, perchè pur troppo in alcuni atti emanati in questi ultimi anni dal Ministero d'Agricoltura e Commercio se ne è fatta a mio avviso una gran confusione.

Se la portata della legge d'oggi lo avesse permesso, io avrei presa la parola nella discussione generale, o forse nella relazione avrei esposto alcune considerazioni intorno a questo argomento.

Mi sembra importante di fissar bene il concetto e

gli scopi che il legislatore intendeva raggiungere col titolo IV della legge 1859, concetto e scopi chiaramente espressi nell' art. 272 di quella legge.

In esso è detto; che l'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, all'industria, ai commerci e alla condotta delle cose agrarie, la conveniente coltura generale e speciale.

Ed in tutti gli altri articoli di quel titolo è tenuto conto del duplice fine dell'istruzione data negli Istituti tecnici di provvedere cioè alla coltura generale ed alla coltura speciale.

Anche nel regolamento del 1860 che fu fatto subito dopo per l'applicazione di quella legge, fu tenuto fermo a quel principio, sebbene ivi già si riconosca una certa tendenza ad allargare la coltura speciale a scapito della generale.

Ma ciò che ha falsato completamente il concetto della legge del 1859 è il regolamento 18 ottobre 1865, che prego il signor Ministro di Agricoltura e Commercio a voler considerare attentamente, giacchè da esso incomincia un'epoca funesta per l'istruzione tecnica secondaria fra noi. In quel regolamento come dissi, lo spirito della legge del 1859 è in alcuni punti affatto viziato; non fu più tenuto conto, per esempio, che la legge anzidetta aveva posto tra gli scopi dell'istruzione tecnica di secondo grado la conveniente coltura generale di una classe di giovani, e perciò erasi ritenuto nel regolamento del 1860, ed a buon diritto, che l'istruzione data nella Sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici fosse sufficiente per aprir l'adito alle facoltà matematiche, e questa Sezione fu abolita. Dall'altro lato veda il Senato fin dove si è creduto di spingere la specializzazione dei diplomi in quel Regolamento.

All'art. 149 è detto: « gli alunni licenziati nella sezione industriale, riceveranno col diploma il titolo di *periti industriali* in relazione alla speciale industria, di cui hanno compiuto lo studio teorico-pratico. Perciò si daranno i *diplomi di periti*. »

Di concia e rifinizione delle pelli.

Di cotonificio e lanificio.

D'incisione industriale e stampa tipografica.

Dell'industria degli acidi grassi e dei saponi.

Di setificio e velluteria.

Di ceramica e vetraria.

D'industria litologica.

Della scienza ed arti dei colori, ecc. ecc.

Domando a tutti gli intelligenti di cose tecniche se è possibile che si diano in una scuola insegnamenti che conducano a diplomi di questa specialità.

Mi pare quindi sia molto importante di ritornare al concetto della legge del 1859, per quanto almeno riguarda i principii direttivi.

Con ciò non intendo debbasi sacrificare quella coltura speciale che forse credevasi avvantaggiare col Decreto del 18 ottobre 1865, ma per quanto io creda

essere necessaria l'esistenza di scuole le quali preparino i giovani alle accennate industrie, sono convinto dell'impossibilità che le scuole stesse li portino fino a praticare l'arte.

Del resto questo duplice aspetto nelle quistioni relative all'insegnamento tecnico è inerente alla natura stessa di quell'insegnamento, e si presentò, e ne fu tenuto conto in tutti gli Stati civili; sebbene in alcuni casi le istituzioni che soddisfano ai due bisogni di cui ho parlato non abbiano avuto vita contemporaneamente.

Tutti sanno che in Francia soltanto nel 1865, dopo un'inchiesta stata fatta nell'anno 1862, fu presentato al Corpo legislativo un progetto di legge sull'insegnamento professionale. L'inchiesta aveva dimostrato come 60 mila giovani all'incirca, fossero andati a cercare un'istruzione professionale in altre scuole, non trovandola in quelle dello Stato.

Nell'esposizione dei motivi di questa legge, scritta dal signor Langlais a nome del Consiglio di Stato, è detto:

« Le Scuole nelle quali s'impara una determinata professione devono necessariamente dare quella particolare istruzione che è propria a formare la gioventù per l'esercizio di quella professione. A questa specie appartiene l'insegnamento che essa riceve nella Scuola dei Ponti e Strade, delle Miniere, delle Costruzioni navali, nelle Scuole d'Arti e Mestieri ed in molte altre che in essa sono aperte dallo Stato e dai privati. Ma vi ha una coltura dello spirito che è indispensabile, ai nostri tempi, per seguire le carriere del commercio e dell'industria; come vi sono cognizioni generali che si devono possedere, qualunque sia quella che si vuol scegliere. La conoscenza della nostra lingua, per esempio, quella della nostra storia e della nostra letteratura più o meno estesa; quella delle matematiche fino ad un certo grado, della geografia, della contabilità e molte altre, non sono meno utili al commerciante che al direttore di una fabbrica o di una usina. Ora, il nuovo insegnamento dirigendosi all' gioventù che si destina a queste carriere, evidentemente il suo programma deve essere ordinato per modo che da una parte questa gioventù raggiunga quel livello intellettuale che la sua posizione futura nella società esige; e dall'altra, acquisti nel tempo riservato alla sua educazione, queste cognizioni comuni alle diverse professioni. »

Poi nella relazione del Deputato Chauchard presentata al Corpo Legislativo è detto: « La vostra Commissione fu unanime per mantenere a questo ramo di istruzione la qualifica di insegnamento secondario, ma non aveva dapprima approvato l'epiteto di speciale. Questa parola, infatti, non gli pareva esprimere esattamente l'idea d'una legge scopo della quale è di costituire un'istruzione generale, senza alcuna specialità, e di offrire alla grande maggioranza della gioventù un insieme di cognizioni che la renda atta ad abordar più tardi gli studi speciali necessari a diverse professioni. »

Del resto in Francia, al pari che presso altre Nazioni di Europa, esistevano prima di quella legge Scuole professionali cioè le scuole d'arti e mestieri, ed altre di carattere più specialmente industriale come le Scuole di Mulhouse, la Martinière di Lione, ma queste ultime come la Scuola superiore di tessitura di Elberfeld, non possono sussistere che accanto a grandi industrie o manifatture della stessa specie.

Nel Belgio la cosa è la stessa, gli Atenei sono distinti in due sezioni; l'istruzione classica da una parte, la professionale dall'altra, ma quest'ultima ha sempre un carattere generale. Così dicasi della Prussia, e di tutta la Germania.

Citerò a questo proposito il primo articolo del Regolamento delle Scuole Reali di Sassonia appunto perchè in quest'articolo è detto forse più chiaramente che altrove quale deve essere il carattere di quelle Scuole. Nel primo articolo è detto. « Le Scuole reali, come le Scuole classiche hanno per iscopo di dare una estesa istruzione generale, tuttavia esse si propougono un effetto più pratico di queste, di guisa che accordando un'importanza molto minore allo studio delle lingue antiche, mettono in prima linea lo studio delle lingue moderne, delle matematiche, e delle scienze naturali ».

Questi esempi parmi dimostrino a sufficienza, con quanta cura in tutti gli Stati si è ordinato quel ramo di istruzione tecnica che ha carattere generale e come esso non possa confondersi colle Scuole speciali. Di queste, ripeto, ve ne sono in tutta Europa. Ho già citate alcune Scuole create accanto a determinate manifatture, ma oltre ad esse esistono istituzioni di carattere meno speciale le quali sono appunto destinate a dare quel secondo grado di coltura richiesto dalla legge del 1859. Citerò fra queste le Scuole industriali provinciali della Prussia, e la scuola reale superiore di Chemnitz divisa in sezioni, una di industrie tecniche, la seconda di industrie chimiche, la terza di industrie agricole; le quali sezioni corrispondono all'incirca a quelle della legge più volte citata. Queste ultime Scuole dipendono negli Stati indicati, dal Ministero del Commercio.

Desidero che il Signor Ministro prenda in considerazione queste mie poche osservazioni in quanto che la istruzione tecnica, oltre alla grande influenza che può esercitare sull'avvenire commerciale ed industriale del nostro paese, attira già a sè un buon numero di giovani.

Trovo infatti nell'ultima statistica pubblicata dal Ministero di Agricoltura e Commercio nel gennaio 1867, che negli Istituti tecnici governativi vi erano nell'anno scolastico 1865, 1837 allievi, e 1208 uditori. Negli Istituti provinciali e comunali, alcuni dei quali in forza della presente legge diverranno governativi, gli allievi erano 789, gli uditori 151, e così con alcuni privatisti un totale di 4337. Abbiamo cioè fin d'ora un buon numero di allievi che si mettono per questa via, e non è a du-

bitaro che allorquando questi studi fossero meglio organizzati, quel numero aumenterebbe.

Ritornando ora alla questione promossa dal Senatore Chiesi devo dichiarare, che personalmente sono favorevole a lasciare questi Istituti tecnici sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Le obiezioni del Senatore Chiesi e del Senatore Amari parmi possano ridursi alle seguenti: la prima che essendo le Scuole tecniche la base degli Istituti tecnici poteva tornare a danno di un buon insegnamento che le une dipendessero da un Ministero e le altre da un altro; la seconda riguardava la scelta dei professori che può farsi, dicevasi, meglio da un Ministero che dall'altro. Se vi furono altre obiezioni queste riflettevano piuttosto questioni d'amministrazione che di istruzione.

Ciò posto osservo in primo luogo che dalla denominazione forse poco acconcia data nella legge del 1859 a quelle Scuole secondarie di primo grado, le quali servono di complemento all'istruzione elementare, e sono perciò paragonabili alle Scuole elementari superiori della Francia, alle Scuole medie, alle borghesi della Germania e della Svizzera, non si può, nè si deve inferire che esse facciano un tutto cogli Istituti tecnici.

È bensì vero che in un progetto di legge presentato nel 1866 dal Ministro d'Agricoltura e Commercio all'altro ramo del Parlamento si facevano passare le Scuole tecniche alla dipendenza del Ministero stesso dichiarando nella relazione che l'essere rimaste sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione aveva impedito « che esse si modificassero a seconda di questi, che prendessero un avviamento tecnico ben definito, quantunque dal nome stesso paresse a questo termine dovessero arrivare. » Ma una tale dichiarazione prova vieppiù che quella denominazione ha prodotto molte illusioni; fortunatamente il progetto di legge sull'istruzione classica che abbiamo votato leva ogni causa d'errore e credo con vantaggio.

L'altra obiezione, dissi, riflette la scelta dei professori. Egli è certo che la scelta dei professori in qualunque ramo d'insegnamento è una delle cose più gravi. Ma dirò schiettamente che essendo io tra i componenti la Commissione nominata dai Ministri d'Agricoltura e Commercio e d'Istruzione Pubblica per determinare quali scuole dovessero passare sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio una delle ragioni per le quali sono stato favorevole al passaggio degli Istituti tecnici, fu appunto la scelta degli insegnanti. Non bisogna credere che, principalmente nelle scienze positive, un buon insegnante di un Liceo sia in generale il più adatto per un insegnamento tecnico: la natura, il metodo d'insegnamento anche sulla stessa materia sono assai differenti nelle due istituzioni. Il ministro Duruy ha mostrato di aver ben compresa questa distinzione, giacchè avendo pure buoni professori nei suoi Collegi, avendo una Scuola normale che da lungo tempo fornisce ottimi insegnanti, pure appena che la citata legge del 1865 fu sancita, creò una

nuova scuola normale per l'istruzione professionale nell'Abazia di Cluny.

Lo stesso dicasi della Germania ove attualmente vari fra i politecnici hanno una sezione speciale per formare i professori degli Istituti tecnici secondarii.

Non parmi dunque che la scelta, trattandosi di persone che hanno provenienze diverse ed attitudini e studii differenti, possa essere resa migliore se lasciata ad un solo Ministro; per me scorgo anzi il pericolo che di quelle attitudini non sia tenuto abbastanza conto.

Se dunque non vi sono altre ragioni che stiano in favore di questo *ripassaggio* degli Istituti tecnici dalla dipendenza del Ministero dell'Agricoltura e Commercio a quella dell'Istruzione Pubblica, dico il vero, nè l'una nè l'altra delle addotte ragioni mi persuadono abbastanza.

Non posso tacere però che da quel primo passaggio l'istruzione tecnica non ebbe i vantaggi che erano a sperarsi; ma oltrecchè devo riconoscere che da un anno circa una direzione più intelligente ne ha in alcune parti migliorate le condizioni, nutro fiducia che il signor Ministro vorrà abbandonare questo Regolamento del 1865, ed adottare nell'ordinamento di questi Istituti quei principii che prevalsero in tutti gli Stati d'Europa, e che erano già stati applicati nella legge del 1859.

Senatore Amari professore. Io voglio protestare che non ho inteso trattare questa materia, ma soltanto raccomandare al signor Ministro lo studio del sistema del passaggio degli Istituti tecnici al Ministero d'Istruzione Pubblica. Giustissima è l'osservazione del Senatore Brioschi sulla gran differenza che corre tra le Scuole tecniche, chiamate così impropriamente con un titolo che oggi si è soppresso, e gli Istituti tecnici, i quali sono quelli veramente destinati all'insegnamento professionale. Ma io credo che le riflessioni del Senatore Brioschi intorno al sistema d'istruzione generale che si deve dare negli studii professionali, questa riflessione, io dico, raccomanda piuttosto di tornare gli Istituti tecnici al Ministero dell'Istruzione Pubblica. Credo che noi dobbiamo in generale, e non solo per il riguardo dell'economia, ma anche per quello del buono ordinamento e della semplicità, che è una delle qualità che più manca alla nostra amministrazione, che noi dobbiamo in generale, diceva, moltiplicare il meno che si possa gli enti non necessari. Io son di avviso che quando all'istruzione letteraria, o scientifica, o d'ogni altra maniera è preposto un Ministero, non ci sia bisogno di scindere una parte dell'insegnamento e attribuirlo ad un altro.

A ciò in vero si potrebbero fare delle altre obiezioni: si potrebbe dire che ci sono delle scuole di marina, delle scuole di guerra, che non dipendono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, e che così potrebbero anche essere le altre. Ma io risponderei che quelli sono veri Collegi dello Stato, i quali formano gli ufficiali di mare e di terra, e non appartengono all'insegnamento generale che lo Stato dà alle varie

classi della Società; perciò io non trovo nelle ragioni esposte dall'onorevole Senatore Brioschi, motivi sufficienti per recedere dalla mia opinione. Ad ogni modo questa è materia da studiarsi, la quale io credo valga la pena di essere trattata molto più profondamente che non lo si possa fare ora.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Le ultime osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Amari mettono la questione sul suo vero terreno; le profonde e dotte considerazioni degli onorevoli preopinanti serviranno di guida al Ministero nello studio di questo grave argomento.

La dipendenza di questi Istituti piuttosto dall'uno che dall'altro Ministero è sempre stata contestata; talmente che, quando sono entrato la prima volta al Ministero della Pubblica Istruzione, mi son subito trovato assediato dalle tendenze, dai desideri dei capi del Dicastero, perchè fossero gli Istituti tecnici richiamati sotto la dipendenza del Ministero stesso; mentre quando assunsi poi la reggenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio fui egualmente assediato da considerazioni in senso opposto, cercandosi di persuadermi della necessità assoluta che questi Istituti dipendessero dal Ministero di Agricoltura e Commercio.

Il Senato dunque vede quanto questa materia sia sempre stata contestata; secondo la maggiore o minore intraprendenza dei Ministri che reggevano l'uno o l'altro di detti Dicasteri, e secondo il maggiore o minore spirito di invasione da cui potevano l'uno o l'altro essere animati, si avvicendarono le conquiste e le sconfitte.

In mezzo a siffatto contrasto di opinioni, io non mancherò di farne soggetto de'miei studii, e col valido sussidio che troverò nelle sagge osservazioni esposte al Senato, e nei lumi del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, io spero di potere quando che sia presentare al Senato un progetto di legge che decida una volta per sempre la questione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Quando io ebbi l'onore di fare la mia proposta non ho certamente inteso di provocare oggi un voto del Senato su di questa importante questione; mi bastava solo che l'onorevole signor Ministro prendesse l'impegno di esaminare e studiare la mia proposta.

Le dichiarazioni del signor Ministro mi hanno pienamente soddisfatto, ed io lo ringrazio della sua promessa di fare di questa materia l'oggetto speciale dei suoi studii.

Senatore D'Affitto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore D'Affitto. Giacchè non si è ancora passato alla votazione del progetto di legge, io doman-

derei uno schiarimento per poter votare con piena conoscenza di causa, e se mi viene permesso di parlare, dirò che io comprendo tutta la gravità delle considerazioni poste innanzi dal signor Ministro per dimostrare la necessità dell'applicazione della legge dal 1° gennaio 1868 per l'influenza che essa esercita sul bilancio dello Stato, attesi i carichi che dallo Stato passano alle Provincie, o per dirla più genericamente, alle amministrazioni locali. Ma io domanderei al signor Ministro se si è provveduto ad evitare che si producano gravi perturbazioni nei bilanci di queste amministrazioni locali. Non ho bisogno di ricordare qui che i bilanci della Provincie si fanno nel mese di settembre, che le Provincie provvedono ai loro bisogni coi centesimi addizionali che vengono dall'amministrazione del Demanio e Tasse compresi nei ruoli i quali si van già compilando.

Ora mi par probabile che coll'applicazione di questa legge quasi di sorpresa si gettino in grave perturbazione queste amministrazioni locali, e però domando se si sia provveduto in modo da evitarle.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Veramente non si è provveduto perchè, quando venne presentato questo progetto di legge, non si poteva prevedere che esso sarebbe stato votato così tardi; il mio predecessore probabilmente credeva che sarebbe stato votato un mese prima del giorno in cui ci troviamo ora, perchè immaginava che la convocazione del Parlamento potesse esser fatta prima e non che dovesse esser così ritardata dagli avvenimenti politici; cosicchè per questa parte non posso rispondere che siano state prese delle disposizioni; bensì io credo che quando la legge sia votata, come certamente avverrà, perchè è tanto semplice che non può incontrare ostacolo, quando sia votata, ripeto, nella prima settimana o nella prima quindicina di gennaio, non mi pare che debba portare una perturbazione nei bilanci delle Provincie, le quali già sapevano che doveva loro venire questo peso, perchè naturalmente il trapasso di questi Istituti dallo Stato alle Provincie era preveduto.

Dunque non crederei che il timore della perturbazione accennato dall'onorevole Senatore D'Afflitto sia tale da arrestare il Senato.

Senatore D'Afflitto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore D'Afflitto. Per la legge 1865 si era detto che fra i carichi che passar doveano dallo Stato alle Provincie vi era pur quello dell'istruzione secondaria, ma si era anche detto che niente si sarebbe mutato fino a quando una nuova legge sulla istruzione fosse pubblicata.

Io ho l'onore di essere Consigliere provinciale della città di Napoli, e credo poter affermare che non vi si è provveduto, perchè appunto si aspettava prima questa

legge, e credo che sarà assai difficile per molte Provincie l'assumere questi nuovi oneri che arrivano così inaspettatamente.

Senatore Brioschi. Io non potrei dire ora con certezza se l'Istituto tecnico di Napoli si trovi relativamente al concorso nella spesa nelle condizioni di altri Istituti; l'onorevole Senatore D'Afflitto, conosce le condizioni economiche di quell'Istituto meglio di me; ma posso però dire, senza tema d'errare, come ha già dichiarato il signor Ministro nella sua relazione, che molte Provincie contribuiscono già la loro quota pel mantenimento dei loro Istituti sebbene non costrette dalla legge; che perciò col presente progetto di legge si dà sanzione legale a fatti che si sono già verificati.

Senatore d'Afflitto. Solo per l'Istituto tecnico si è provveduto dal Consiglio provinciale di Napoli, ma nulla si è fatto pel resto, nè so quello che potrebbe avvenire per le altre Provincie.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla trasformazione delle armi portatili.

La necessità di provvedere prontamente conforme ai moderni progressi di questa terribile scienza è talmente sentita dall'esercito e dalla Nazione che mi dispensa dallo spendere molte parole per raccomandarla al Senato.

È pure necessario anche per il Governo il poter promuovere dall'industria nazionale, dagli stabilimenti e dalle officine adatte il compimento di questa trasformazione al più presto possibile e dentro l'anno 1868.

Io prego quindi il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Domando al Senato se intende accordare al medesimo la chiesta urgenza.

(L'urgenza è accordata).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI PER LE NUOVE ISCRIZIONI E LE RINNOVAZIONI ORDINATE DAGLI ARTICOLI 37, 38 E 41 DEL REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1865. N. 2606.

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge per la proroga dei termini per le nuove iscrizioni e le rinnovazioni ordinate dagli articoli 37, 38 e 41 del Regio Decreto 30 novembre 1865.

Il progetto di legge è stato ammesso dall'Ufficio Centrale senza alcuna variazione. Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a volere prendere il loro posto.

Do lettura del progetto di legge.

« Art. 1. I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, sono prorogati a tutto dicembre 1868.

« Sino a detto tempo è nuovamente prorogato il termine fissato dagli articoli 37 e 41 del medesimo Regio Decreto.

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 31 dicembre 1867. »

È aperta la discussione generale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Duolmi, o Signori, che il primo disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato non sia conforme, e lo so pur troppo, al desiderio che il Senato aveva giustamente espresso in altra occasione, per la proroga del termine assegnato dall'articolo 37 del Decreto per le disposizioni transitorie.

Era pure il desiderio mio di proporre soltanto la abrogazione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 38, cioè di quella disposizione la quale ordinava ai creditori di rinnovare le iscrizioni quando fosse risultato dai libri censuari che i beni erano passati o ad eredi o ad altri aventi causa dai debitori; ma reclami da ogni parte, non solo di privati, ma anche di persone privilegiate, reclami fatti eziandio dal Ministero dell'Interno, da quello di Finanza, dalla Direzione del Demanio, da Deputazioni provinciali, mi indussero ad aggiungere al disegno di legge anche la proroga del termine assegnato dal primo paragrafo dell'articolo 38 del citato Decreto.

Nell'altro ramo del Parlamento sorse grande questione se la disposizione ultima di quest'articolo 38, piuttosto che abrogarsi, dovesse essere prorogata.

Gli opposenti minacciavano una lunga e larga discussione; la Camera dei Deputati desiderava di riprendere un'altra discussione, la discussione politica, e così accettai il partito proposto da altri di prorogarlo, piuttostochè abrogarlo.

Lo stesso Relatore della Commissione nominata dalla Camera dei Deputati che si era mostrata favorevole al progetto da me presentato, lesse alla Camera una lettera del Direttore generale del Demanio, che domandava la proroga anche del termine assegnato dall'articolo 37, che era già stato prorogato due volte, e che voi avevate giustamente desiderato non fosse prorogato di nuovo. Questo desiderio del Direttore generale del Demanio che poi fu comunicato anche a me per mezzo di una lettera che ricevevi posteriormente, mi fece persuaso della convenienza di accordare ancora questa proroga, mio malgrado; non solo perchè mi dichiaro avverso a questa facilità di prorogare i termini che una legge transitoria ha assegnati, ma ancora perchè sentiva il dovere di usare un riguardo alle parole pronunziate dall'onorevole mio antecessore in Senato, ed al voto che il Senato aveva espresso.

Io mi sono creduto in dovere, senza entrare per nulla nel merito di questo progetto di legge, di fare questa dichiarazione, e sono ben lieto di vedere che l'Ufficio Centrale, a malgrado del voto già espresso dal Senato (voto, ripeto, giustamente contrario a queste proroghe) ha avuto riguardo alla necessità delle cose, ed ai reclami che da ogni parte sono pervenuti.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Senatore **Chiesi.** Perdoni, domando la parola io come Relatore, perchè debbo riferire su alcune petizioni.

Presidente. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Chiesi, Relatore.** Come Relatore, credo mio dovere di dar conto di alcune petizioni che sono state presentate al Senato intorno a questo progetto di legge.

Petizione N. 3972. Parecchi Avvocati del Foro Napoletano in numero di 453 fanno istanza presso il Senato perchè siano modificati gli articoli 38 e 41 del Decreto transitorio, per l'attuazione del Codice Civile nel senso che il rinnovamento delle iscrizioni esistenti sia lasciato alla disposizione delle leggi vigenti all'epoca delle iscrizioni.

Non leggerò la lunga petizione presentata da questi Avvocati Napoletani, e mi limiterò alla conclusione che essi fanno.

« I sottoscritti nell'appoggiare il pregevole lavoro dell'avvocato Bove, e nel domandare che venga discusso e votato, prima che scada il biennio al 31 dicembre 1867 insistono che, abrogandosi fra gli altri, gli articoli 38 e 41 del Decreto transitorio, si divenga alla seguente risoluzione:

« Che le iscrizioni attualmente esistenti non siano soggette a rettificazione alcuna, e che debbano essere rinnovate nel termine stabilito dalle leggi anteriori nel modo conforme alla precedente iscrizione ».

Una petizione di egual genere e colla stessa conclusione è stata presentata dal Collegio di disciplina degli Avvocati delle Puglie, e da parecchi Avvocati e Procuratori dello stesso distretto in numero di 50, i quali fanno la stessa istanza concludendo « che le iscrizioni attualmente esistenti non siano soggette a rettificazione alcuna e che debbano essere rinnovate nel termine stabilito dalle leggi anteriori nel modo conforme alle precedenti iscrizioni ».

Una petizione di egual genere fu presentata altresì alla Camera dei Deputati, la quale non fece alla medesima buona accoglienza.

Mi permetterà il Senato che legga le poche parole della Commissione dell'altra Camera colle quali appunto si rispondeva a questa rappresentanza:

« La vostra Commissione però andò in senso direttamente contrario. Scopo precipuo del nostro Codice Civile, coll'adottare il principio della pubblicità e specialità delle ipoteche, si fu quello di agevolare le istituzioni di credito fondiario e agrario, sciogliere la proprietà immobiliare dai soverchi vincoli, che invece di proteggerla riescono a scemarle valore, rendere più facili le contrattazioni sugli immobili colla certezza del diritto acquistato. E forse il più insigne beneficio dell'attuale legislazione civile si è l'ordinamento stabile ed uno del sistema ipotecario, accomodato alla ragione dei tempi ed al progresso economico, che iaveste con forza operosa cotesta Italia, che è pur nazione eminentemente agricola.

« Troppe remore non debbono esser concesse per conseguire cotanto beneficio: e questo verrebbe di molti anni differito ove venisse accolta la domanda di quegli uomini egregi ».

A queste parole dell'onorevole Giunta dell'altro ramo del Parlamento aderisce pienamente l'Ufficio Centrale che ha l'onore di riferire per mio mezzo intorno a questo progetto di legge. Siccome però nella discussione che fu fatta all'altra Camera la proroga accordata al termine del biennio fissato nell'ultimo capoverso dell'articolo 38, ebbe il carattere di un temperamento sospensivo, che lasciasse impregiudicata la questione dell'abrogazione di questo articolo che era stata proposta nel primitivo progetto dall'onorevole Guardasigilli; e siccome appunto potrebbe verificarsi il caso, che durante questa proroga l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia presentasse un progetto per l'abrogazione di questo articolo, o almeno altre modificazioni che riguardano le disposizioni transitorie della legge ipotecaria, così l'Ufficio Centrale, piuttosto che proporre l'ordine del giorno puro e semplice, ha l'onore di proporvi che queste due petizioni sieno trasmesse agli Archivi del Senato per esser prese in considerazione nel caso che venisse, come ho detto, presentato un progetto di legge per l'abrogazione di detto articolo.

Presidente. Interrogo il Senato se intende accogliere la proposta del signor Relatore dell'Ufficio Centrale perchè sieno mandate agli Archivi del Senato quelle petizioni. Chi approva questa proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvata).

La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore Chiesi. Permetta, c'è un'altra petizione di certo Carlo Campise; ma siccome è mancante di autenticità di firma non può esser presa in nessuna considerazione.

Vi è da ultimo una petizione in forma di nota di un certo signor Pressuti di Siena, il quale pure fa delle avvertenze sull'articolo 38, ma anche questa petizione manca dell'autenticità della firma, e non può esser presa in considerazione.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Il progetto di legge ha due scopi, uno relativo all'art. 38, l'altro relativo agli articoli 37 e 41. Io mi era rallegrato vedendo che il progetto dell'onorevole signor Guardasigilli non rifletteva che l'articolo 38, e vedendo in seguito che la Commissione della Camera dei Deputati, convenendo con lui, non si occupava che dell'art. 38. Comunque sia andata la cosa, e senza che io debba indagarne la cagione, il progetto di legge si amplia malgrado le circostanze ora ricordate dall'onorevole Guardasigilli di un impegno morale preso dal suo antecessore, di non ripetere per una terza volta la proroga degli articoli 37 e 41. In ogni modo questi articoli sono compresi nel progetto di legge. Una cosa specialmente mi ha preoccupato, ed è la disposizione dell'articolo 41, in quanto riflette la sospensione della

caducità delle iscrizioni ipotecarie, portate dalla legge. Io me ne sono preoccupato, perchè di questa disposizione, se non erro, se ne limita l'applicazione alla sola Lombardia, ove questa sospensione fu decretata con un provvedimento del 5 luglio 1859 per parte del Governatore, ora nostro collega, il Senatore Vigliani.

Nulla di più facile in Lombardia che il rinnovare le iscrizioni ipotecarie, mentre non esistevano da oltre 40 anni se non ipoteche pubbliche e speciali. Nè io saprei spiegare le ragioni per cui il provvedimento del Senatore Vigliani abbia tanto aspettato ad essere abrogato. Comunque, in seguito alla legge transitoria che accompagna la promulgazione dei Codici, essendo assegnato un termine di un anno, durante questo anno io posso garantire, e ne ho avuto speciali relazioni soltanto ieri, che quasi tutte le iscrizioni, che erano rimaste a rinnovare sono state rinnovate nel termine dell'anno 1866, giacchè nessuno prevedeva che una proroga poteva venirci sulla fine del 1867. Se qualche creditore rimase in ritardo per fare la sua iscrizione durante la prima proroga, ciò fu sino al 30 giugno 1867, ma posso assicurare che della seconda proroga in Lombardia non ci è stato bisogno di servirsene, giacchè tutte le iscrizioni erano state compiute. Rammenterò il Senato come me ne rammento io, che un valente ed integerrimo Professore dell'Università di Pavia fece su di ciò una speciale inchiesta; grandi sono i danni che provengono dall'esistenza di molte iscrizioni che sarebbero scadute collo scadere del decennio, e che tuttora affettano la proprietà rendendo difficili le transazioni.

Le quali iscrizioni malagevole sarebbe ed in ogni modo dispendioso per la maggior parte dei casi il cercare adesso, sia amichevolmente, sia giudiziariamente, il mezzo di poterle radiare.

Perciò io aveva in animo di pregare il Senato a voler modificare la legge in modo che fosse tolto di mezzo questo danno per la Lombardia; ma le osservazioni presentate dall'onorevole Guardasigilli e quelle altresì fattemi da una gran parte dei miei colleghi, che in questo momento nessuno potrebbe garantire che la legge potesse essere riesaminata, prima che finisca l'anno, dalla Camera dei Deputati, e quindi andrebbe di mezzo in questo caso anche il provvedimento relativo all'articolo 38, da tutti desiderato, e da me stesso pienamente approvato, mi hanno persuaso ad astenermi.

Per questa ragione io mi limiterò a pregare l'onorevole sig. Guardasigilli a trovare modo prima che scada questo nuovo termine, che si possa provvedere alle speciali circostanze, che credo uniche nella Lombardia.

Mi terrò abbastanza soddisfatto se l'onorevole Guardasigilli si dichiara disposto a fare gli studi necessari onde si raggiunga l'intento mio.

Presidente. Interrompo un momento la discussione per dar la parola al Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato una proposta di legge votata in questo

stesso giorno dall'altro ramo del Parlamento, tendente ad autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci per tutto il mese di gennaio 1868.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà mandato agli Uffici....

Ministro delle Finanze. Se permette il signor Presidente, domanderei al Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto.

Senatore **Miniscalchi.** Io proporrei che ci riunissimo immediatamente negli Uffici.

Presidente. Anzitutto si deve terminare la discussione stata interrotta unicamente per concedere la parola al Ministro delle Finanze al quale urgeva di assentarsi dal Senato; le darò poscia la parola.

Ora continua la discussione. -

Ha la parola il signor Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Dichiaro di buon grado che terrò conto del desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Lauzi, e che adotterò i provvedimenti che crederò più opportuni onde sia raggiunto lo scopo desiderato.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi, Relatore.** Dopo le conclusioni dell'onorevole Senatore Lauzi non mi resta altro a dire sulla proposta che egli intendeva di fare da principio. Mi permetterò solo di osservare che egli aveva dichiarato che in Lombardia tutte le iscrizioni che dovevano rinnovarsi sono state rinnovate, e che è stata persino inutile l'ultima proroga. In tal caso, io rispondo, tanto meglio: vale a dire che questa proroga che accorderemo ora sarà una proroga inutile per la Lombardia, e però non farà danno a nessuno.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Senatore **Chiesi.**.... Ad ogni modo io non insisto a fare altre osservazioni, perchè l'onorevole Lauzi ha già dichiarato di non insistere pur egli nella sua proposta, e l'onorevole signor Ministro ha dichiarato di tener conto dei desiderii da lui esposti.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Sono stato sfortunato di non essere stato bene inteso dall'onorevole Senatore Chiesi. Egli disse: « non farà danno a nessuno. » Io ho detto, senza volere andare in molti particolari, che ci è male per moltissimi e che molte iscrizioni perdurano ancora, le quali sarebbero scadute per la scadenza del decennio e che la sospensione o proroga le mantiene ancora in vigore, locchè è un grave danno per l'agricoltura, ed aggiunti che tali iscrizioni non si potrebbero radiare senza difficoltà; ed in ogni caso, senza gravi spese.

Di questo lamento generale del paese, posso assicurare l'onorevole Senatore Chiesi, che io non sono relatore inesatto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I termini fissati dall'art. 38 del R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, sono prorogati a tutto dicembre 1868.

« Sino a detto tempo è nuovamente prorogato il termine fissato dagli articoli 37 e 41 del medesimo Regio Decreto. »

(Approvato).

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 31 dicembre 1867. »

(Approvato).

Attualmente si passerà alla votazione per isquittinio segreto dei tre progetti di legge.

Senatore **Duchoqué.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Siccome la legge per l'estensione alle provincie Venete, dell'Emilia, ecc., del titolo IV della legge 13 novembre 1859, consta di un solo articolo, e non è seguita quindi votazione per alzata e seduta, io pregherei il Senato a permettermi di presentare un emendamento a questo unico articolo del progetto di legge per meglio accomodarne la redazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi e da altri.

Dopo le parole dette dall'onorevole Relatore è venuto a risultare che l'effetto di questa legge oggi è più dichiarativo che dispositivo; che si tratta in sostanza di regolare ciò che in gran parte è già stato fatto.

Quindi mi pare, che senza togliere alle disposizioni di questa legge l'effetto dal 1° gennaio, possa darsi all'articolo una forma nella quale quel vizio logico piuttosto apparente che reale che vi ha scorto l'onorevole Senatore Poggi, venga ad essere, per quanto si può, eliminato.

La nuova relazione sarebbe nel modo che leggo:

« Il titolo IV della Legge 13 novembre 1859, numero 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica del secondo grado, sarà pubblicato nelle provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napoletane e Sicule; e le disposizioni contenute nel medesimo avranno effetto in quelle Provincie dal 1° gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno con effetto dal detto giorno applicabili alle Scuole di nautica ed agli Istituti di Marina Mercantile.

Senatore **Marsili.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili.** Vista l'urgenza domandata dal signor Ministro delle Finanze per la discussione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci, e la difficoltà che si possa prolungare la Sessione, domanderei che la discussione e deliberazione sopra questo progetto di legge avesse luogo questa sera stessa.

Presidente. Farò presente al Senatore Marsili che in questa sera ci sarebbe appena il tempo materiale per istudiarlo negli Uffici. Quando la presentazione dell'esercizio provvisorio venne fatta al 31 dicembre del-

l'anno scorso, v'era strettissima necessità di provvedere perchè scadeva il termine utile a mezzanotte; ma siccome oggi siamo solamente al 21, così possiamo attendere ancora qualche tempo.

Senatore Marsili. Mi permetterò di far osservare all'onorevole signor Presidente di avere inteso da diversi onorevoli Senatori il bisogno che essi hanno di allontanarsi da Firenze nel giorno stesso di domani, sicchè questo mi pare sia motivo molto impellente per sollecitare la volazione di questo progetto di legge. D'altra parte mi pare che vi sono dei precedenti nei quali questa deliberazione ha avuto luogo senza che ne fosse stampata e distribuita la relazione.

Presidente. Tornerò a ripetere che allora eravamo allo scadere di dicembre; tuttavia mi rimetto a ciò che sarà per decidere il Senato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro delle Finanze. Io sono a disposizione del Senato in tutte le ore ed in qualunque modo che piaccia ordinare. Debbo tuttavia far notare al Senato che ci sarebbe anche un'altra legge di urgenza che dovrebbe andare in vigore col 1° gennaio, e questa è la legge sulla proroga dei porti franchi di Genova e di Ancona.

Capisco che questa non è così necessaria come quella del bilancio provvisorio, perchè vi si potrebbe provvedere con Decreto Reale da sottoporsi poi alla sanzione del Parlamento.

Senatore Alfieri. Parmi sarebbe bene che si leggesse il progetto di legge per l'esercizio provvisorio, perchè se esso fosse concepito nei soliti termini potrebbe mandarsi alla Commissione di Finanza invece che agli Uffici.

Ministro delle Finanze. La formola è diversa dalle altre volte in quanto che s'includono in questo esercizio alcune questioni d'amministrazione pel Veneto, è questa anzi la ragione per cui alla Camera dei Deputati si è sollevata una discussione che mi ha costretto a venir ora soltanto a farne la presentazione in Senato.

Senatore Arrivabene. Mi permetterò di far osservare anch'io al Senato che il Ministro della Guerra ha pure presentato una legge e ne ha domandata l'urgenza, per cui io proporrei che si tenesse seduta domani.

Presidente. Le leggi decretate d'urgenza sono due: la legge presentata dal Ministro della Guerra, e quella per l'esercizio provvisorio.

Quest'ultima come ha udito il Senato porta alcune variazioni nella forma ordinaria, epperò sarebbe necessario che la Commissione di Finanza avesse almeno il tempo di leggerla.

Mi pare, che si potrebbe quindi lasciare 24 ore di tempo prima di portarla in discussione.

Rispetto i motivi che hanno i Signori Senatori per affrettarsi, ma faccio presente che la ragione delle leggi che reggono lo Stato e l'economia generale della Nazione debbono andare innanzi a tutto.

Noi siamo qui chiamati a decidere degli interessi più importanti della Nazione.

I motivi, per quanto rispettabili che taluno possa avere, debbono essere ben gravi per indurci a fare oggi un'eccezione che non saprei come giustificare.

Senatore Marsili. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marsili. Avendo io fatto la prima proposta per tener seduta questa sera, ed essendo questa appoggiata da parecchi Senatori, io domanderei che fosse messa ai voti.

Presidente. Domando al Senatore Marsili se intende che la proposta di tener seduta questa sera abbia da applicarsi anche alla legge d'urgenza presentata dal Ministro della guerra; ciò che non crederei possibile.

Senatore Marsili. Non pare che ne venga di necessità.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Marsili. Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti la proposta del Senatore Arrivabene, che è di tener seduta domani; e nel caso che sia approvata, io pregherei i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici domani al tocco per la legge presentata dal Ministro della Guerra, e per quella dell'esercizio provvisorio, e alle due in seduta pubblica per la discussione di entrambe.

Senatore Leopardi. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Se l'urgenza potesse essere esaurita io avrei votato per la mozione del Senatore Marsili; ma noi non possiamo esaurirla neppure domani, perchè l'onorevole Ministro di Finanze ci ha detto esservi un altro progetto di legge relativo alla sospensione dell'abolizione dei porti franchi che potrà forse essere portata al Senato lunedì. Quindi io propongo che il Senato si riunisca lunedì a mezzogiorno negli Uffici e si tenga seduta pubblica alle ore 2 per le tre leggi dianzi accennate.

Presidente. La prima proposta è quella del Senatore Arrivabene.

Senatore Miniscalchi. Io faccio osservare che il signor Ministro ha detto che la legge relativa ai porti franchi non è ancora presentata al Senato perchè non ancora votata nell'altro ramo del Parlamento; e quindi noi non potremmo prenderla in considerazione. Insisterei perciò per la proposta del Senatore Arrivabene di tenere seduta domani.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta del Senatore Arrivabene.

Una voce. Quella del Senatore Leopardi è più larga.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Leopardi di tenere seduta lunedì.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti la proposta del Senatore Arrivabene di tenere seduta domani.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata).

Dunque domani a mezzogiorno il Senato è convocato negli Uffici per l'esame del progetto di legge presentato dal signor Ministro della Guerra, e per quello dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

Prima di passare allo squittinio segreto farò il sorteggio di sette Senatori e di due supplenti che devono far parte della Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re gli omaggi del Senato il primo giorno dell'anno.

Si fa il sorteggio, e la Deputazione risulta composta dei Senatori Arconati, Bella, Sappa, Capriolo, Della Gherardesca, De Castilia, Pallieri e di due supplenti, cioè: dei Senatori Centofanti ed Astengo.

Ora si passerà allo squittinio segreto dei tre progetti discussi e votati oggi; prima però metto ancora ai voti la lieve modificazione proposta dal Senatore Duchoqué all'articolo unico del progetto di legge segnato col numero 62, il quale rimane così concepito:

« Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, N. 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda la istruzione tecnica del secondo grado, sarà pubblicato nelle Provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napoletane e Sicule, e le disposizioni contenute nel medesimo avranno effetto in quelle Provincie dal 1. gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno con effetto da detto giorno applicabili alle Scuole di nautica ed agli Istituti di Marina Mercantile ».

Presidente. Se non vi sono opposizioni lo rimando allo squittinio, essendo un articolo unico.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Presidente. Risultamento della votazione:

Per la proroga del termine per l'iscrizioni ipotecarie:

Votanti	70
Favorevoli	67
Contrari	3

Il Senato adotta.

Per modificazioni al R. Decreto sulla costituzione del sindacato dei mediatori presso le Borse di Commercio:

Votanti	70
Favorevoli	69
Contrari	1

Il Senato adotta.

Per l'estensione alle Provincie Venete, dell'Emilia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Italia Meridionale della legge 13 novembre 1859, N. 3725, nella parte concernente l'istruzione industriale e professionale, ed il concorso delle Provincie nelle spese di alcuni Istituti:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

Il Senato adotta.

Ripeto l'invito per domani, a mezzogiorno negli Uffici, e per l'adunanza pubblica invece delle due al tocco e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)